

Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale

Il giorno 11 del mese di dicembre dell'anno 2013, presso la sede Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Roma, Via del Collegio Romano, 27

LA REGIONE LAZIO, qui rappresentata dal Presidente della Regione Nicola Zingaretti

E

IL MINISTERO DEI BENI, DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, qui rappresentato dal Ministro Massimo Bray

Premessa

Visti:

- gli articoli 5,9, 117 e 188 della Costituzione;
- il Decreto legislativo 18/8/00, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto legislativo 22/1/04 n.42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6/7/02 n.137” (di seguito denominato “Codice”) e successive modifiche ed integrazioni;
- la Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze il 20/10/00 e ratificata con legge 9/1/06 n. 14 (di seguito denominata “Convenzione”);
- l’accordo Stato-Regioni del 19/4/01;
- la legge regionale del Lazio 6 luglio 1998, n. 24, “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico” e ss.mm.;

Considerato che:

- il Codice, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, all’articolo 1 stabilisce che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione, e che lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- l’art. 133 del Codice stabilisce, al comma 1 che “il Ministero e le regioni definiscono d’intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio (...)” e, al comma 2, primo periodo, che “il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l’attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all’articolo 131, comma 1”;
- sempre il Codice, all’articolo 135, comma 1, stabilisce che “lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici (...)”;

- medesimo articolo 135, comma 1, stabilisce altresì che: “ (...) L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143”;
- il Codice, all’articolo 141 bis, prevede inoltre che “il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2”;
 - l’art. 143, comma 2, del Codice, prevede che le singole regioni, il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici; in particolare lo stesso comma 2 dell’articolo 143 dispone che il piano è oggetto di apposito accordo tra le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 15 della l.241/90;
 - Il Codice all’articolo 156, commi 1 e 3 prevede che “Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto i piani paesaggistici verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. (...)” e che “le regioni e il ministero in conformità a quanto stabilito dall’articolo 135, possono stipulare intese ai sensi dell’articolo 143 comma 2 per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e adeguamento dei piani paesaggistici (...).

Considerato inoltre che:

- la legge regionale n.24/98 ha approvato i Piani Paesaggistici della Regione Lazio, adottati ai sensi della l.431/85, attualmente vigenti, al contempo ha disposto che la Regione proceda all’approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) quale unico piano, esteso all’intero territorio regionale, con efficacia cogente per i beni paesaggistici con i contenuti di cui all’articolo 22 della medesima legge, e funzione di indirizzo per la pianificazione urbanistica nel restante territorio regionale;
- il complesso processo di pianificazione in atto, avviato nel 1999, in vigenza del TU di cui al D.L.vo n. 490/1999, si è sviluppato in tre fasi come di seguito delineate:
- 1° fase di elaborazione congiunta del piano - A far corso dall’ “Accordo di collaborazione per la redazione del PTPR” sottoscritto il 9 febbraio 1999 ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 fra l’allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lazio e l’Università di Roma Tre - DIPSA, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 5814 del 3. 11. 1998, il PTPR è stato sviluppato congiuntamente tra Regione Lazio e Uffici del MiBAC pervenendo alla definizione di criteri, metodologie, e contenuti del piano. Gli indirizzi preliminari e generali di cui si è tenuto conto nell’elaborazione del PTPR sono contenuti nel "Programma di lavoro per la redazione del PTPR", approvato con DD.GG.RR. n. 5109 del 12.10.99 e n. 5515 del 16.11.99 nei quali

si affida la redazione del PTPR alla struttura regionale competente in materia paesaggistica.

- 2° fase di adozione e pubblicità - La Giunta Regionale ha adottato il PTPR con DD.GG.RR. n. 556 del 25 luglio 2007 e 1025 del 21 dicembre 2007, in applicazione di principi, criteri e contenuti di cui alla parte III del medesimo Codice e anche in ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 156 dello stesso, in ordine alla verifica e adeguamento dei Piani Paesistici vigenti alle disposizioni di cui all'articolo 143 del Codice; il PTPR, adottato in vigore della seconda versione del Codice, non è stato oggetto di preventiva intesa ai sensi del Codice in considerazione di varie criticità evidenziate dal Ministero. Il PTPR adottato è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio n. 6 del 14 febbraio 2008, supplemento ordinario n. 14, ed agli Albi pretori dei Comuni e delle Provincie del Lazio ed è entrato in vigore in regime di salvaguardia;
- 3° fase di copianificazione ai sensi dell'articolo 143 comma 2 del Codice - Successivamente alla adozione del PTPR, è stato emanato il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 concernente "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" innovando le disposizioni previgenti in materia di tutela del paesaggio. Pertanto, a partire dal gennaio 2011 sono stati avviati ulteriori incontri finalizzati al superamento delle criticità evidenziate dal Ministero, che hanno portato all'individuazione congiunta di sette nuovi ambiti della "campagna romana", sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 del Codice, attualmente in fase di pubblicità, nonché alla ripresa delle attività di copianificazione finalizzate a portare a compimento in forma condivisa il procedimento di formazione del piano in conformità a quanto previsto dal Codice, testo in vigore;
- La L.R. Lazio n. 16/2012, modificando la L.R. Lazio n. 24/98, ha stabilito al 14/02/2014 il termine per l'approvazione del PTPR che, alla luce della presente intesa verrà ulteriormente prorogato di un anno con apposita legge regionale;
- la Regione Lazio è dotata di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) con una specifica sezione per il Paesaggio che individua i beni paesaggistici e ne raccoglie e rende disponibili le informazioni;
- il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo è dotato di una banca dati denominata Sistema Informativo Territoriale Beni Ambientali e Paesaggistici (SITAP), nella quale sono inseriti i dati relativi ai provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico adottati con decreti ministeriali;

Tutto quanto sopra premesso

LE PARTI CONVENGONO

Articolo 1
(Premessa)

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2
(Finalità del protocollo d'intesa)

1. Nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, il presente protocollo d'intesa tra la Regione Lazio (di seguito denominata Regione) e il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito denominato Ministero), ha lo scopo di pervenire ad una collaborazione coordinata e continuativa per il perseguimento dell'obiettivo comune di tutela e valorizzazione del paesaggio laziale, con specifico riferimento ai beni paesaggistici, nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione istituzionale sanciti dal Codice in materia di Paesaggio; tale collaborazione comporterà:

- a) la verifica ed integrazione dei contenuti del PTPR ai fini del suo adeguamento ai disposti del Codice e s.m.i. con particolare riferimento alla definizione delle prescrizioni di tutela dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice;
- b) la condivisione dei risultati della pianificazione al fine del raggiungimento dell'Accordo sul piano previsto dall'articolo 143 comma 2 del Codice, assumendo l'impegno a procedere a riunioni di confronto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per gli aspetti di specifica competenza di quest'ultimo;
- c) la definizione di modalità e contenuti per il monitoraggio e la verifica dell'adeguamento ai contenuti del PTPR e alla disciplina dei beni paesaggistici da parte della pianificazione urbanistica, secondo le modalità di cui all'articolo 145 del Codice;
- d) la definizione di modalità e procedure per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 143, comma 4, lettere a) e b) del Codice, ivi compresa la definizione delle modalità di monitoraggio per la verifica della conformità delle valutazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti subdelegati, con la normativa e gli indirizzi di tutela del PTPR;

Articolo 3
(Attuazione del protocollo d'intesa)

1. In attuazione del presente protocollo d'intesa, la Regione ed il Ministero, si impegnano a collaborare attraverso il Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 4 e secondo le modalità definite dall'allegato Disciplinare di attuazione al presente Protocollo di intesa, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- a) verifica e definitiva validazione della ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ivi compresi quelli individuati dai provvedimenti indicati all'articolo 157 del

- Codice e condivisione delle relative prescrizioni d'uso sulla base degli ambiti di paesaggio, come definiti dal PTPR, in applicazione dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice;
- b) verifica e definitiva validazione della ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, nonché delle relative prescrizioni d'uso, in applicazione dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice e del capo II della L.R. n. 24/98;
 - c) condivisione dell'individuazione degli ulteriori immobili ed aree sottoposti a tutela, effettuata dal PTPR ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c) e delle relative prescrizioni d'uso, in applicazione dell'articolo 143 del Codice;
 - d) verifica ed integrazione dei contenuti normativi del PTPR in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 135, 143 e 156 del Codice;
 - e) definizione delle procedure amministrative da adottare per le eventuali rettifiche della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 134 del Codice, derivanti da errori materiali accertati in forma congiunta, finalizzate all'adeguamento del PTPR.

2. La Regione ed il Ministero si impegnano a concludere entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, lo svolgimento delle attività elencate al comma 1. Dette attività saranno oggetto di verifica periodica congiunta tra le parti.

Articolo 4 **(Comitato Tecnico)**

1. Ai fini dell'attuazione del presente protocollo è istituito un Comitato tecnico congiunto composto dai rappresentanti delle Parti:

Per il Ministero:

- Il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio o suo delegato;
- Il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo o suo delegato;
- Il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma o suo delegato;
- Il Soprintendente per i Beni Archeologici del Lazio o suo delegato;
- Il Soprintendente Speciale per i Beni Archeologici di Roma o suo delegato;
- Il Soprintendente per i Beni Archeologici per l'Etruria Meridionale o suo delegato;
- Il Dirigente del Servizio IV "Tutela e qualità del paesaggio" della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea o suo delegato;

Per la Regione Lazio:

- Il Direttore della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti o suo delegato;
- il Dirigente dell'Area Pianificazione Paesistica e Territoriale o suo delegato;
- il Dirigente della Area Legislativa e Conferenze di Servizi o suo delegato;
- il Dirigente della Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica o suo delegato;

- il Coordinatore scientifico del gruppo di lavoro della Società Sviluppo Lazio di supporto alla conclusione dell'iter di approvazione del PTPR (DGR n.568 del 2 dicembre 2011);
- il Dirigente dell'Ufficio Legislativo del Segretariato generale o suo delegato;
- un Funzionario regionale dell'Area Pianificazione Paesistica e Territoriale con funzioni di segreteria.

2. Al Dirigente dell'Area Pianificazione Paesistica e Territoriale, sono demandate le funzioni di coordinamento delle attività.

3. La partecipazione al Comitato tecnico non comporta alcuna forma di retribuzione.

Articolo 5 **(Banche dati)**

1. La Regione provvede al costante, tempestivo e corretto aggiornamento dei dati contenuti nel Sistema informativo territoriale (SIT) sezione per il Paesaggio, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi degli articoli 136 e segg. del Codice.

2. Il Ministero si impegna a fornire alla Regione i dati contenuti nel SITAP, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, emanati ai sensi dell'articolo n. 141 del Codice.

3. La Regione e il Ministero si impegnano ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi SIT per il Paesaggio e SITAP, nel rispetto dei contenuti del decreto ministeriale del 26 maggio 2011 con il quale è stato approvato lo schema generale di convenzione di cui all'articolo 156, comma 2, del Codice.

Articolo 6 **(Aggiornamento e modifiche del protocollo d'intesa)**

Ciascuna delle parti potrà richiedere l'adeguamento del presente protocollo per intervenute modifiche alla normativa citata in premessa o a seguito della promulgazione di nuove disposizioni legislative in materia di tutela del paesaggio.

Roma, li 11 dicembre 2013

Il Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti



Il Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Massimo Bray



**Disciplinare di attuazione del protocollo di intesa
fra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
e la Regione Lazio**

Il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo

(di seguito denominato Ministero)

e

la Regione Lazio

(di seguito denominata Regione),

visto il Protocollo di intesa, di cui il presente disciplinare costituisce allegato,

Premesso che

- la redazione del PTPR ha avuto inizio dal 9 febbraio 1999, data di sottoscrizione dell'“Accordo di collaborazione per la redazione del PTPR” ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 fra l'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lazio e l'Università di Roma Tre - DIPSA, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 5814 del 3. 11. 1998, che ha previsto:
 1. la perimetrazione dei beni paesaggistici riconducibili all'articolo 134, lettera a) del Codice, sulla CTR in scala 1:10.000;
 2. la rappresentazione dei beni paesaggistici riconducibili all'articolo 134, lettera b) del Codice, sulla CTR in scala 1:10.000;
 3. la classificazione e l'individuazione delle modalità di tutela da attribuire ai beni paesaggistici con riferimento al Capo II della L.R. n. 24 del 1998;
- in base a tale accordo di collaborazione con DGR n. 5586 del 23.11.1999, è stato istituito un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS), successivamente nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 84 del 14 febbraio 2000. Di tale Comitato

Tecnico Scientifico hanno fatto parte: i rappresentanti degli uffici centrali e periferici dell'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Direzioni della Regione Lazio interessate dalle competenze del piano paesaggistico, rappresentanti della Soprintendenza del Comune di Roma;

- l'attività del suddetto Comitato ha comportato la produzione e la condivisione di documenti sulla metodologia per la redazione del piano, atti, verbali di riunioni, elaborazioni scientifiche, criteri di valutazione delle proposte dei comuni, verifiche e ricognizioni sul campo e si è svolta per tutto l'arco temporale trascorso ottemperando a quanto contenuto nell'Accordo di collaborazione medesimo;
- la Regione Lazio, con DD.GG.RR. nn. 556 e 1025 del 2007, anche in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 156, del Codice come modificato dal DLgs 157/06, ha adottato il PTPR, pubblicato il 14 febbraio del 2008 e vigente in regime di salvaguardia;

Considerato che

il Ministero e la Regione, come stabilito nel Protocollo di Intesa sottoscritto in pari data, intendono proseguire l'elaborazione congiunta del PTPR in relazione all'innovata disciplina del Codice, testo in vigore, che avvalorata, conferma e consolida il precedente "Accordo di collaborazione per la redazione del PTPR" ed i relativi risultati già perseguiti e raggiunti.

Ciò premesso e considerato le Parti concordano di disciplinare l'attuazione del citato Protocollo di intesa come segue:

1. Parametri ed indirizzi generali per l'elaborazione del piano

1. In sede di svolgimento congiunto delle attività volte alla verifica e all'adeguamento dei contenuti del PTPR adottato, sono assunti quali parametri normativi principali e contenuti conoscitivi:

- a) le disposizioni della Parte Terza "Beni paesaggistici" del Codice;
- b) le disposizioni della L.R. n. 24/98 e ss.mm.ii. per quanto conforme alla disciplina del

Codice;

c) i seguenti PTP vigenti:

Piani Territoriali Paesistici nel Lazio

PTP	Ambito territoriale	Norme di adozione	Norme di approvazione	Pubblicazione	pubblicazione testo coordinato delle norme
Ptp n. 1	Viterbo	Dgr 2266/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 1 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 2	Litorale nord	Dgr 2268/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 4 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 3	Laghi di Bracciano e Vico	Dgr 2270/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 5 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 4	Valle del Tevere	Dgr 2271/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 6 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 5	Rieti	Dgr 2272/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 7 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 6	Bassa Sabina	Dgr 2273/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 8 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 6/1-7/1-8/1	Monti Lucretili	Dgr 2274/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 1 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 7	Monterotondo, Tivoli	Dgr 2285/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 9 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 8	Subiaco, Fiuggi, Colferro	Dgr 2275/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 2 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 9	Castelli romani	Dgr 2276/87 Dgr 5358/90	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 3 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 10	Latina	Dgr 2277/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 4 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 11	Frosinone	Dgr 2278/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 5 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 12	Sora, Valle del Liri	Dgr 2279/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 6 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 13	Terracina, Ceprano, Fondi	Dgr 2280/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 7 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 14	Cassino, Gaeta, Ponza	Dgr 2281/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 8 BUR 30 del 30/10/99

Piani Territoriali Paesistici nel Comune di Roma e di Fiumicino

PTP	Ambito territoriale	Norme di adozione	Norme di approvazione	Pubblicazione	pubblicazione testo coordinato delle norme
Ptp n. 2	Stralcio Ostia lido nord	Dgr 2267/87	Lr 24/98	S.O. n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 2 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 2	XIII e XIV Circostr.	Dgr 2269/87	Lr 24/98	S.O. n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 3 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 15/0	Area Piccolomini	Dgr 2284/87	Dcr 213/91	BUR n. 27 parte prima del 30/09/91	
Ptp n. 15/1	Marcigliana	Dgr 2282/87 Dgr 6647/90 Dgr 10209/92	Lr 24/98	S.O. n. 1 al BUR 21 del 30/07/98 e BUR 27 del 30/09/98 parte seconda (rettifica)	
Ptp n. 15/2	Insugherata	Dgr 2283/87	Dcr 755/93	S.O. n. 1 al BUR 31 del 10/11/94	
Ptp n. 15/3	Cecchignola Valleranno	Dgr 9849/94	Lr 24/98	S.O. n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/4	Arrone Galeria	Dgr 2458/87	Lr 24/98	S.O. n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/5	Decima Trigatoria	Dgr 4581/87	Lr 24/98	S.O. n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/6	Pineto	Dgr 4582/87	Dcr 1229/95	BUR 25 parte prima del 10/09/96	
Ptp n. 15/7	Veio Cesano	Dgr 10018/88 Dgr 10672/91	Lr 24/98	S.O. n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/8	Valle del Tevere	Dgr 5580/98	Dcr 25/2006	S.O. n. 3 al BUR n.28 del 10/10/06	
Ptp n. 15/9	Valle dell'Aniene	Dgr 9250/95	Lr 24/98	S.O. n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/10	Valle dei Casali	Dgr 7318/88	Lr 24/98	S.O. n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/11	Pendici dei Castelli	Dgr 5579/98	Dcr 74/2001	S.O. n. 1 BUR 35 del 20/12/01	

L.r. – Legge Regionale - Dgr – Delibera della Giunta Regionale - Dcr – Delibera del Consiglio Regionale

2. Ricognizione dei contenuti tecnici del PTPR adottato

1. Il PTPR adottato ha effettuato:

- 1) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio anche in base all'utilizzazione delle informazioni territoriali della Carta dell'Uso del Suolo realizzata dalla Regione Lazio nel 2003 sulla base del volo del 1998/99;
- 2) la ricognizione, la delimitazione e la rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione delle aree di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, sulla base della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, con particolare riferimento alla verifica e integrazione delle "Zone di interesse archeologico" di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice, individuate dai PTP vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo Codice;
- 3) la ricognizione, la delimitazione e la rappresentazione in scala idonea all'identificazione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice, trasferendo sulla base della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 le originarie perimetrazioni, da cartografia IGM e/o catastale allegate ai provvedimenti, annotando in appositi verbali eventuali incongruenze rilevate o rettifiche apportate nel trasferimento; i verbali costituiscono parte integrante del PTPR, ne seguono la formazione e costituiscono validazione della perimetrazione definitiva;
- 4) l'individuazione, la delimitazione e la rappresentazione in scala idonea all'identificazione ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) di ulteriori immobili ed aree da assoggettare a tutela;
- 5) l'individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135 del Codice nonché l'attribuzione dei relativi obiettivi di qualità e delle apposite prescrizioni e previsioni secondo i principi elencati nel comma 4 del medesimo articolo (conservazione, riqualificazione, salvaguardia e sviluppo compatibile);
- 6) la definizione di prescrizioni, generali e operative, per la tutela e l'uso degli ambiti paesaggistici;
- 7) la determinazione delle misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree

tutelate per legge di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice anche con riferimento alle modalità di tutela contenute nella L.R. n. 24/98, Capo II;

- 8) la determinazione, per gli immobili e le aree di cui agli articoli 134, lettera c), del Codice, della specifiche prescrizioni di tutela;
- 9) le proposte di applicazione per la semplificazione amministrativa previste nell'articolo 143, comma 4, lett. a) e b);
- 10) l'individuazione dei progetti prioritari per la conservazione, il recupero e la riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate, la valorizzazione e la gestione del paesaggio di cui all'art. 143, comma 8, del Codice.

2. I contenuti, i dati e le informazioni territoriali del PTPR, ivi compresi le ricognizioni, i censimenti e le individuazioni dei Beni paesaggistici sono costituiti in un Sistema Informativo Geografico; il suddetto sistema informativo è realizzato, per quanto applicabili alla specifica fattispecie, secondo le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela contenute nello schema generale di convenzione con le Regioni, emanato da parte del Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di cui all'articolo 156, comma 2, del Codice, assicurando l'interoperabilità dei sistemi informativi e contribuendo direttamente alla realizzazione dell'Osservatorio nazionale e regionale per la qualità del Paesaggio.

3. Modalità per la prosecuzione del procedimento di pianificazione.

1. Le Parti prendono atto che la L.R. n. 24/98, per quanto attiene alla potestà di disciplinare il procedimento di pianificazione regionale, ottempera a quanto disposto dall'articolo 144 del Codice, in relazione al procedimento di formazione del PTPR, alla pubblicità, alla partecipazione ed alle misure di salvaguardia, in particolare disciplinate dagli articoli 23 e 23 bis della stessa L.R. n. 24/98;

2. Il Ministero condivide in linea generale le modalità con cui la Regione ha definito le prescrizioni di tutela per i diversi ambiti di paesaggio, individuati nelle classificazioni dei paesaggi, effettuata anche ai sensi dell'articolo 141 bis del Codice;

3. Il Ministero condivide in linea generale la disciplina delle prescrizioni di tutela per i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, salvo puntuali adeguamenti all'esito del lavoro congiunto di verifica di cui al presente disciplinare;

4. Il Ministero e la Regione si impegnano a procedere alla validazione congiunta della ricognizione dei Beni paesaggistici effettuata nel PTPR previa:

- a) verifica della trasposizione sulla cartografia del PTPR dei perimetri degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi all'art. 136 del Codice, procedendo a rettifiche ed interpretazioni volte alla definizione delle incoerenze tra le declaratorie e le planimetrie allegate ai provvedimenti sulla base di verbali condivisi;
- b) verifica della medesima cartografia del PTPR in riferimento all'idonea rappresentazione alle aree di cui dell'art. 142, comma 1, del Codice;
- c) condivisione e precisazione dell'individuazione degli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati e sottoposti a tutela dal PTPR di cui all'articolo 134 lettera c) del Codice;
- d) prosecuzione della collaborazione volta alla definitiva individuazione dei beni di interesse archeologico (art. 134, lett. c), e art. 142, lett. m), del Codice), a partire dalle osservazioni presentate al PTPR;

5. Le Parti si impegnano a concordare le modalità per le controdeduzioni delle osservazioni al Piano adottato, limitatamente a quelle ricadenti sui beni paesaggistici, avendo come riferimento lo schema già adottato dalla Regione, eventualmente modificato e/o integrato, pervenendo ad un documento condiviso sui "criteri per le controdeduzioni alle osservazioni al PTPR di cui ai commi 2, 3, 4 dell'articolo 23 della L. R. n 24/98".

6. Le Parti si impegnano inoltre a:

- a) condividere le linee guida per la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione dei paesaggi di cui all'articolo 143, comma 8, del Codice;
- b) esaminare le proposte di applicazione delle previsioni di cui all'articolo 143, comma 4, lettere a) e b) e le relative modalità di monitoraggio dell'operato dei comuni di cui allo


stesso articolo 143;

- c) individuare la procedura di verifica dell'adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici da parte dei comuni al PTPR.


4. Rappresentanti ministeriali e regionali

1. Il Ministero e la Regione convengono che per lo svolgimento congiunto delle attività di cui al presente disciplinare, si fa riferimento al Comitato tecnico istituito dall'articolo 4 del protocollo d'intesa.
2. I rappresentanti ministeriali e regionali improntano la loro cooperazione ai fini dell'approvazione del PTPR ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, di leale collaborazione.


Il Dirigente dell'Area Pianificazione
Paesistica e Territoriale
Arch. Giuliana De Vito



Il Direttore della Direzione Regionale
Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Arch. Manuela Manetti



Il Direttore Generale
per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura
e l'Arte Contemporanea

Dott.ssa Maddalena Ragni


Il Direttore Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Lazio

Arch. Federica Galloni
